



REGIONE DELL'UMBRIA

REGIONE DELL'UMBRIA
NO. ARRIC. FORM. 1/1
20.01.97 001083
11 6 1
SISTEMA REGIONALE

OGGETTO: Rocchetta S.p.A. di Gualdo Tadino: ampliamento dell'area della concessione di acqua minerale "Rocchetta" in Comune di Gualdo Tadino. Determinazioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30 DICEMBRE 1996 n. 9861

BRACALENTE BRUNO	Presidente
GORACCI ORFEO	Vice-Presidente
BAIARDINI PAOLO	Assessore
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
LIVIANTONI CARLO	Assessore
LOCCHI RENATO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore
SERENI MARINA	Assessore

presenti	assenti
☒	
☒	
☒	
☒	
☒	
☒	
☒	
	☒
	☒

Presidente: BRUNO BRACALENTE

Relatore: RENATO LOCCHI

Segretario verbalizzante: MARCO RUPINI

28.1.97 con
28 ha riscontrato vizi di legittimità.
Bilancio Bilancio
P. N. 1.20
Gualdo
28 GEN. 1997
REGIONE DELL'UMBRIA

ALLEGATO A



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Rocchetta S.p.A. Gualdo Tadino: ampliamento dell'area della concessione di acqua minerale "Rocchetta" in Comune di Gualdo Tadino. Determinazioni.

Con deliberazione 17 febbraio 1993 n. 701 della Giunta regionale viene concessa alla Rocchetta S.p.A. la proroga fino al 2 febbraio 2022, della concessione di acqua minerale denominata Rocchetta su una superficie di ha.21.72.00 in Comune di Gualdo Tadino.

Con deliberazioni del 17 febbraio 1993 n. 700 e 2 marzo 1996 n.1680 rispettivamente la Giunta regionale rilascia e proroga alla suddetta Società il permesso di ricerca per acque termali denominato Serra Santa in Comune di Gualdo Tadino su una superficie di ha.300, contigua a quella della concessione.

Nell'ambito del permesso vengono reperite due nuove polle, pozzi R5 e R6, ubicati rispettivamente nelle particelle 39 e 18 del foglio n.70 del Comune di Gualdo Tadino, la cui acqua risulta avere le stesse caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dell'acqua minerale Rocchetta.

A seguito di ciò la Società in data 19.7.1996 presenta domanda per ottenere in concessione l'area del permesso di ricerca "Serra Santa".

Con nota del 5.8.96 prot. n.9372 si rappresenta alla Società che l'istanza va intesa come richiesta di ampliamento della concessione Rocchetta e non di nuova concessione Serra Santa, tenendo anche conto che al punto 9 della deliberazione n.701/1993 la G.R. si è impegnata a conferire un ampliamento della concessione qualora si fosse rinvenuta acqua Rocchetta nel permesso Serra Santa. Contemporaneamente si rileva che gli studi e le indagini presentate non consentono di ravvisare la necessità di conferire in concessione l'intera area del permesso di ricerca (300 ha).

Atteso inutilmente il tempo necessario a produrre nuova eventuale documentazione, si procede d'ufficio a stralciare la parte più settentrionale dell'area richiesta fino a ridurla a circa 187 ha che sommata all'area originaria porta la superficie totale della concessione Rocchetta ad ettari 208.

L'istanza è così pubblicata, ai sensi dell'art.29 della L.R.49/87, previo avviso sul B.U.R., dal 30 settembre 1996 per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Gualdo Tadino, senza dar luogo a reclami o opposizioni.

Con nota del 18.9.1996 prot. 10263, ai sensi dell'art.10 comma 3 della Legge citata, si chiede il parere del Comune di Gualdo Tadino che con deliberazione giunta comunale n.947 dell'8 novembre 1996 esprime parere favorevole subordinato alle condizioni che integralmente si riportano:

- a) che vengano salvaguardate, nell'interesse pubblico, le acque delle sorgenti di S.Marzio che attualmente alimentano il civico acquedotto;



b) nel perimetro della concessione sono comprese le sorgenti di S.Marzio al servizio dell'acquedotto comunale, con totale autonomia di gestione vista la documentata non interferenza con le risorse attualmente utilizzate dalla Rocchetta spa. Le eventuali ricerche profonde che si dovessero eseguire sia da parte del concessionario che da parte del Comune, dovranno dimostrare alla Regione preventivamente la non interferenza.

⊗ E' opportuno accogliere le osservazioni del Comune di Gualdo Tadino e fare obbligo alla Rocchetta S.p.A. di effettuare prove di interferenza prima dell'utilizzazione dell'acqua proveniente da futuri eventuali pozzi, che la stessa dovesse eseguire.

In proposito si rileva che prove le quali hanno dimostrato la non interferenza tra le sorgenti comunali e i pozzi (R5) e (R6) sono già state effettuate congiuntamente dal Comune di Gualdo, dalla Regione e dalla Società, come si evince dal verbale datato 15.12.1985.

La messa in esercizio dei sunnominati pozzi consentirebbe un migliore sfruttamento delle capacità del bacino e una migliore conservazione delle sue caratteristiche, mantenendo l'emungimento di ogni singolo pozzo a regimi tali da non provocare mai eccessivi abbassamenti delle falde.

Infine si fa presente che la Società ha effettuato il versamento della tassa di concessione di cui al n. 31 del D.L. 230/91 pari a L.1.936.000= e gli accertamenti di cui al D.L. 490/94 hanno avuto esito negativo. Si propone pertanto la seguente ipotesi di delibera:

- di respingere la richiesta della Rocchetta S.p.A. di una concessione di acqua minerale denominata Serra Santa in comune di Gualdo Tadino per una superficie di ha 300;
- di concedere alla Rocchetta S.p.A., titolare della concessione di acqua minerale Rocchetta, con sede in Gualdo Tadino via della Rocchetta - C.F. 00187880545, un ampliamento della superficie della suddetta concessione per circa ha 187;
- di dare atto che l'area della concessione "Rocchetta" e' pertanto di ha 208.00.00. così come delimitata da linea nera continua nell'allegato piano topografico a scala 1:25.000;
- di fare obbligo alla Società concessionaria di:
 - a) accertare la non interferenza tra le sorgenti comunali e eventuali nuove perforazioni che la stessa dovesse eseguire;
 - b) versare all'amministrazione regionale L. 7.180.000 quale tassa di registrazione di cui al punto 2 dell'art. 5 della tariffa allegata al D.P.R. 24.4.1986, n. 131 pari al 2% dell'imponibile di L. 358.890.000 data dal canone annuo per la residua durata della concessione di L. 14.355.600 quale canone annuo nei modi e nei tempi di cui all'art. 41 della L.R. 48/1987;
 - c) far pervenire all'amministrazione regionale, entro tre mesi dalla data di notifica, copia autentica della nota di trascrizione, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, dell'atto di concessione repertoriato dall'Ufficio Rogante;
- di incaricare l'Ufficio Rogante ad iscrivere al Repertorio

degli atti della Regione l'atto di concessione, a norma dell'art.40 della L.R.11/1979 e a registrarlo al competente Ufficio del Registro;

- di allegare al presente atto:
piano topografico della concessione scala 1:25.000
verbale di delimitazione del 10.12.1996;
- di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul B.U.R. e di notificarla alla Società Rocchetta S.p.A.;
- di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'art.1 - lett. g) del D.L. 13.2.1993 n.40 e successive modificazioni.

Perugia, 20 dicembre 1996

L'Istruttore
(Alessandra Orsini)



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 20 - commi 1 e 2 - del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa della suesposta proposta di deliberazione.

Perugia, 23-12-96

Il Dirigente di Settore f.f.
(Dott. Andrea Monsignorì)

Andrea Monsignorì

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA'

Il Dirigente dell'Ufficio Acque minerali e termali;
VISTA la proposta in oggetto indicata;
ATTESO che sulla stessa è stato espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa;
Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

esprime parere favorevole
sulla proposta di cui trattasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 3 del Regolamento interno della Giunta regionale.

Perugia, 11-23-12-96

Il Dirigente Ufficio
(Dott. Domenico De Salvo)

Domenico De Salvo

Perugia, 9 GEN. 1997.
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE